

COMUNE DI PILA
PROVINCIA DI VERCELLI

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO
NEVE E TRATTAMENTO ANTIGELIVO PER LE STAGIONI INVERNALI
2024/2025-2025/2026-2026/2027 NEL COMUNE DI PILA**

ART. 1

L'appalto avrà durata per tre stagioni invernali 2024/2025-2025/2026-2026/2027, dal momento dell'affidamento al 15 maggio 2025, dal 15 ottobre 2025 al 15 maggio 2026, dal 15 ottobre 2026 al 15 maggio 2027 e ha per oggetto l'esecuzione del servizio di sgombero neve e del trattamento antigelivo nel Comune di Pila come meglio nel seguito specificato:

- **strade carrabili: sgombero neve e trattamento antigelivo** lungo via Roma e le vie del centro Pila e frazione Failungo, nonché tutte le opere e gli interventi atti a garantire in ogni condizione climatica la sicurezza della circolazione nel modo più conveniente durante tutto il periodo previsto, delle strade, piazze e piazzali comunali, degli accessi ai luoghi di pubblico interesse, delle aree intorno ai cassonetti dei rifiuti, delle aree di proprietà comunale o di pubblico utilizzo nel Comune di Pila secondo l'elenco di cui all'allegato A1;
- **strade pedonali: sgombero neve e trattamento antigelivo** lungo le vie interne del centro di Pila e della frazione Failungo da effettuarsi con le turbofrese, messe a disposizione dal Comune di Pila in comodato d'uso gratuito, o manualmente laddove siano strade pedonali a gradinate o di larghezza insufficiente per il passaggio dei mezzi;
- **sorveglianza** delle aree sopra richiamate e verifica delle condizioni di sicurezza durante tutto il periodo di durata dell'appalto.

ART. 2

I servizi oggetto del presente appalto costituiscono, ad ogni effetto, servizio pubblico e per nessuna ragione potranno, perciò, essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, l'Amministrazione Comunale potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, con addebito dei maggiori costi del caso.

La Ditta aggiudicataria, a seguito di specifica richiesta dell'Ente Appaltante dovrà accettare di estendere il servizio su altre strade del territorio comunale, anche con operazioni di spazzamento sulle strade interne, al verificarsi di situazioni contingenti che possano fare scaturire detta necessità, alle stesse condizioni contrattuali e sulla scorta di idonei preventivi di volta in volta approvati ed autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

L'Impresa assume su di sé l'obbligo di espletamento del servizio anche in pendenza delle verifiche di legge successive all'accettazione del capitolato.

L'Impresa è tenuta ad indicare all'Ente appaltante i seguenti recapiti, che dovranno essere costantemente attivi durante tutto il periodo del servizio:

- recapito telefonico aziendale con segreteria telefonica;

ART. 3

L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare di svolgere il servizio di sorveglianza, gli interventi di sgombero neve, i trattamenti preventivi antigelo, il carico, il trasporto e lo smaltimento dei cumuli nevosi, nonché di rendere un servizio di pronta reperibilità, su richiesta telefonica del Comune, con presenza in sito entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata, in qualunque giorno, per le 24 ore giornaliere dei giorni feriali, prefestivi e festivi.

L'Impresa dovrà tenersi sempre aggiornata circa le condizioni climatiche previste e dovrà predisporre un servizio continuo di sorveglianza del territorio, avviando autonomamente il servizio di sgombero neve od antigelo, in caso di necessità.

L'intervento preventivo antighiaccio dovrà anche essere effettuato ogni qualvolta le strade si presentassero ghiacciate o le rigide temperature possano causare situazioni di tratti ghiacciati.

Lo spargimento di cloruri puri e/o miscelati con inerti dovrà essere eseguito tempestivamente sui tratti in cui si sarà formato il ghiaccio, o ritenuti a rischio di ghiaccio, in modo da prevenire disagi e rischi per la circolazione.

Lo sgombero neve dovrà avvenire a lama abbassata, di norma quando il manto nevoso abbia raggiunto lo spessore minimo di 3 cm, nel modo più idoneo per consentire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti, in condizioni di sicurezza.

Nel caso di nevicate con scarsa precipitazione, meno di 3 cm, il manto nevoso dovrà essere attaccato con quantità di cloruri, puri e/o miscelati con inerti, sufficienti a rendere agevole il transito e a sciogliere, nel più breve tempo possibile, lo strato di neve depositatosi sul piano viabile; se ritenuto necessario, si dovrà procedere all'utilizzo delle lame anche con strati nevosi inferiori ai 3 cm.

Le strade dovranno sempre essere sgombrare e, in caso di precipitazioni abbondanti, dovrà essere sempre garantito un manto nevoso inferiore ai cm 5 (cinque).

Qualora si venissero a formare croste di ghiaccio o di neve compressa a causa di imperfezioni della sagoma stradale, tali croste verranno aggredite con lo spargimento di cloruri, puri e/o miscelati con inerti, sufficienti a causarne lo scioglimento nel minor tempo possibile.

Per lo sgombero dalle strade si prescrive che la neve dovrà essere spazzata per una larghezza pari a quella massima consentita dalla carreggiata stradale.

I servizi saranno sospesi solo ed esclusivamente quando le condizioni di transitabilità risulteranno normali; di massima, ciò avverrà quando il piano viabile sarà condotto "al nero" e solo dopo aver provveduto ad eseguire gli interventi minimi per favorire la sicurezza della circolazione ovvero allargamenti della carreggiata, allargamenti in corrispondenza degli incroci stradali, delle rotatorie e delle opere d'arte (ponti), e riduzione dei cumuli di neve sul margine stradale, che impediscano le condizioni di viabilità minime.

Nei casi di necessità, l'Appaltatore sarà tenuto ad intervenire anche per eliminare pericoli, per provvedere alla loro segnalazione, per eseguire piccole opere di primo intervento (ad esempio rimozione di crostoni di ghiaccio dal piano viabile, rimozione di ghiaccio pericolante dalle pareti rocciose, apposizione di segnaletica in caso di slavine, rimozione di alberi caduti sulla sede stradale o negli altri spazi oggetto del presente capitolato).

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di ordinare, anche verbalmente, in persona del Sindaco o del Responsabile del Servizio Tecnico, l'esecuzione di trattamenti antigelivi preventivi, passate di sgombero neve, trattamenti antigelivi addizionali a quanto già effettuato o previsto dalla ditta Appaltatrice e di disporre l'ordine d'esecuzione dei lavori nel modo che riterranno più opportuno, il tutto senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi al di fuori del prestabilito compenso annuale da intendersi a corpo.

L'Appaltatore resta l'unico responsabile della corretta esecuzione del servizio, secondo i criteri e le prescrizioni del capitolato.

L'intero servizio verrà eseguito curando di non arrecare danni alla strada, alle sue pertinenze e alle proprietà private.

ART. 4

Il compenso da liquidarsi all'impresa risulta fisso ed invariabile trattandosi di appalto a corpo, il quale dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte per garantire la sicurezza e la transitabilità delle strade, piazzali, incroci e parcheggi per tutto il periodo invernale di riferimento.

L'importo complessivo forfettario totale è pari ad euro **42.000,00 oltre IVA di legge**, ed è così composto:

Euro 41.580,00 soggetti a ribasso d'asta;

Euro 420,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Gli importi sopra indicati si intendono a corpo, remunerativi per tutte le forniture e opere, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprendenti anche le spese di gestione del personale, gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti, nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, i consumi o quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, le spese generali, l'utile dell'appaltatore e ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza, nonché gli oneri di contratto, imposte e tasse, senza diritto di alcuna rivalsa.

La Ditta aggiudicataria riconosce che, nella determinazione dei prezzi, l'Ente Appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte. L'importo dovuto, computato in considerazione del ribasso praticato in sede di gara, sarà soggetto alla deduzione di eventuali penalità e dell'ammontare dei danni causati dall'appaltatore a manufatti di proprietà comunale, il cui onere sia già stato sostenuto dal Comune di Pila.

ART. 5

La liquidazione del compenso avverrà in due rate annuali, al netto del ribasso effettuato in sede di gara, per il 40% dell'importo annuale entro il 31 gennaio del periodo invernale di riferimento, per l'ulteriore 60% entro il 15 luglio successivo, previa approvazione dei competenti organi comunali sull'operato dell'Impresa Appaltatrice, in assenza di contenzioso e previa verifica della documentazione contabile prescritta e del Documento Unico di Regolarità Contributiva attestante la regolarità dei versamenti assicurativi, previdenziali ed assistenziali.

ART. 6

La Ditta appaltatrice dovrà mettere a disposizione mezzi d'opera e personale sufficienti per poter avviare contemporaneamente gli opportuni interventi nelle varie zone dei territori compresi nell'esecuzione del servizio, in modo da impedire il verificarsi di difficoltà di transito. La Ditta dovrà inoltre avere a disposizione, in proprietà o in uso, un'area per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature e per il deposito dei cloruri situata nel raggio di km 20,00 dal Municipio di Pila.

Qualora detta disponibilità non sussista al momento dell'offerta, la Ditta dovrà allegare alla stessa una dichiarazione di impegno ad avere la detenzione dei mezzi d'opera e dell'area.

Tale disponibilità verrà verificata prima dell'inizio del servizio.

Relativamente al servizio invernale l'Ente Appaltante individua la necessità di impiego dei mezzi meccanici essenziali per lo svolgimento delle attività di sgombero neve e trattamento antigelo invernale. Resta inteso che la Ditta dovrà essere dotata di mezzi sostitutivi e dei pezzi di ricambio necessari a garantire la continuità del servizio. Il guasto non potrà essere giustificazione per il mancato svolgimento, anche parziale, del servizio. L'eventuale accertamento, da parte dell'Ente Appaltante, della mancata disponibilità di sufficienti attrezzature potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

ART. 7

L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è obbligato nei riguardi dei propri dipendenti all'osservanza delle norme stabilite dal D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai e di terzi, e per evitare danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l'Amministrazione appaltante e che resterà a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni predetti.

ART. 8

È ammesso il subappalto di parte del servizio nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamenti in materia di appalti di servizi, in quanto applicabili.

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., in caso di subappalto, l'Impresa aggiudicataria deve verificare l'idoneità delle imprese subappaltatrici, deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui rischi legati all'ambiente di lavoro e sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il coordinamento delle imprese presenti, fermo restando che l'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche alle singole imprese subappaltatrici.

ART. 9

Per quanto non contemplato nel presente capitolato in relazione alla valutazione dei rischi da interferenze si prenda in considerazione il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze.

ART. 10

L'Impresa appaltatrice dei servizi rimane unica responsabile civile e penale verso terzi, per quanto riguarda l'esecuzione del servizio sgombero neve e del servizio di prevenzione della formazione di ghiaccio e verglass sul piano viabile delle strade comunali oggetto del servizio, nel periodo contrattuale.

L'Impresa è tenuta a sollevare l'Ente Appaltante, relativamente al demanio comunale oggetto dell'appalto, dai danni a terzi (persone o cose) che dovessero essere provocati dall'insufficiente o dal mancato espletamento del servizio di manutenzione invernale (sgombero neve e trattamento preventivo antigelo) e si assume ogni responsabilità anche per il funzionamento dei mezzi.

L'Impresa rimane inoltre responsabile per eventuali incidenti che dovessero essere causati dalla presenza di materiale instabile inerte utilizzato per il servizio (sabbia, graniglia, brecciolino ecc.) presente sul piano viabile, durante il periodo anche nei mesi successivi all'ultimazione del servizio di manutenzione invernale, fino all'eliminazione degli stessi.

ART. 11

In caso di inadempimento, contestato con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata degli obblighi contrattuali assunti, oltre all'obbligo di ovviare in un termine stabilito, la ditta appaltatrice è passibile, quando ritenuta responsabile, di sanzioni pecuniarie.

Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del Servizio Tecnico ha la facoltà di fare eseguire d'ufficio a spese della ditta appaltatrice, i lavori necessari per il regolare andamento dei servizi ove la ditta stessa, diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti.

1. In caso di disservizi dovuti a mancata sorveglianza delle strade durante il periodo invernale, a insufficienti trattamenti antigelivi e/o di sgombero neve, e/o a ritardo nello svolgimento dei servizi a corpo di manutenzione invernale, riscontrati dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio Tecnico, l'Impresa sarà soggetta ad una penale pari a € 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) per ogni km di strada non agibile o sul quale siano stati riscontrati problemi per la circolazione; l'applicazione della suddetta penale sarà considerata grave inadempienza.
2. Nel caso di impossibilità di contattare l'impresa per oltre 30 minuti, si applicherà una penale di €. 350,00 (euro trecentocinquanta/00); per i successivi periodi di 30 minuti oltre l'ora si applicherà una penale di €. 400,00 (euro quattrocento/00). Superata un'ora e mezza senza possibilità di contattare la ditta, presso i recapiti telefonici comunicati dalla ditta stessa, verrà contestata la grave inadempienza.

3. Nel caso in cui l'ordine di effettuare interventi fosse impartito dal personale del Comune per iscritto od a mezzo telefono, l'Impresa avrà l'obbligo di intervenire con la massima urgenza e comunque non oltre il termine di un'ora dall'ordine stesso, restando inteso a tale proposito, che in caso di ritardato intervento verrà applicata una penale pari a €. 500,00 (euro cinquecento/00) su ogni mezzo d'opera e/o macchina operatrice, per ogni ora di ritardo. Superate le 4 (quattro) ore sarà contestata la grave inadempienza.

Il pagamento delle penali non esonera l'Impresa dal risarcimento di eventuali danni derivanti da disservizi e/o inadempienze. Le suddette penali sono cumulabili.

Al fine di consentire le verifiche delle operazioni svolte, la Ditta dovrà trasmettere tempestivamente, e non oltre le 24 ore dall'inizio degli interventi, all'Amministrazione appaltante un apposito riscontro degli interventi effettuati.

In caso di gravi inadempienze in numero superiore a 3 (tre) che saranno contestate con apposito Ordine di Servizio, si procederà all'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 12

L'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza di assicurazione per R.C.T. con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, per tutto il periodo contrattuale, e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade comunali e sulle loro pertinenze.

La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti delle strade comunali e dei piazzali oggetto del presente Capitolato.

Le polizze devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T	- per catastrofe	€ 1.550.000,00
	- per persona	€ 1.550.000,00
	- per danni a cose ed animali	€ 1.550.000,00
R.C.O.	- per sinistro	€ 1.550.000,00
	- per persona lesa	€ 1.550.000,00

Tali polizze dovranno essere presentate al Comune di Pila all'atto dell'accettazione del capitolato. Il Comune resterà comunque estraneo ad ogni rapporto intercorrente fra l'Impresa appaltatrice e la Compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti dell'Amministrazione appaltante anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del contratto in danno.

ALLEGATO A1

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE
E TRATTAMENTO ANTIGELIVO PER LE STAGIONI INVERNALI 2024/2025-
2025/2026-2026/2027 NEL COMUNE DI PILA.**

ELENCO VIE E AREE SOGGETTE A SGOMBERO E TRATTAMENTO ANTIGELIVO NEL COMUNE DI PILA

COMUNE DI PILA	ML	MQ
Via Roma	455	
Via San Rocco	108	
Via Centro	80	
Via Fontane	168	
Via Sesia	100	
Via Verzura	150	
Via Sant'Antonio	640	
Via Seggiovie	914	
Regione Boscaiolo	16	
Piazza Centro paese		130
Parcheggio Strada Provinciale		1620
Parcheggio Regione Boscaiolo		250
Failungo Piazzale cabina Enel		240
Failungo Parcheggio Rio Pizza centro		75
Failungo Piazzale verso Piode		295
Failungo Piazzale Fontana centro		30
Totali	2631	2640

TOTALE

**STRADE COMUNALI
PIAZZALI COMUNALI**

ML. 2631

MQ. 2640